

Uilca Previdenza News

Editoriale

GLI ULTIMI DATI STATISTICI SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE



La Commissione di Vigilanza ha reso noti gli ultimi dati statistici sulla previdenza complementare, aggiornati al giugno del 2014.

Secondo quanto si evince dalla tabella, nel primo bimestre del 2014, le somme investite nel secondo pilastro della previdenza hanno raggiunto la cifra di 121 miliardi di euro, registrando un incremento pari a 5 miliardi rispetto ai dati pubblicati nella Relazione Covip per l'anno 2013 e aggiornati allo scorso dicembre.

	GIU 2014	DIC 2013
FONDI NEGOZIALI	1.951.525	1.950.552
FONDI PRESISTENTI	654.000	654.627
FONDI APERTI	1.018.740	984.584
PIP	2.282.032 (nuovi) 505.000 (vecchi)	2.134.038 (nuovi) 505.110 (vecchi)
MASSE COMPLESSIVE	121 miliardi	116 miliardi

Fonte: Covip

La tendenza che si rileva è quella di un len-

to ma costante aumento delle adesioni, con particolare riferimento ai fondi aperti ma anche e soprattutto ai Pip. Crescono, sebbene di misura, anche gli iscritti ai fondi pensione negoziali che negli scorsi mesi avevano evidenziato una perdita di aderenti pari all'1%, a conferma del trend decrescente già rilevato negli anni precedenti. Benché si registri una leggera inversione di tendenza, per i fondi negoziali resta tuttora necessaria una campagna informativa adeguata che contribuisca alla diffusione della conoscenza relativa al settore.

Sicuramente, l'intervenuto aumento dell'aliquota di tassazione dei rendimenti dei fondi pensione all'11,5% non giova alla causa, soprattutto se consideriamo la circostanza che l'aliquota di tassazione dei rendimenti del Tfr è rimasta immutata all'11%. Sul punto, ferma restando la temporaneità della modifica fiscale, deve rilevarsi che ad un'attenta analisi il conferimento del Tfr alla previdenza complementare continua ad essere la scelta più conveniente, poiché la maggiore tassazione in fase di accumulo viene compensata dall'aliquota sostitutiva più favorevole sull'erogazione delle prestazioni (15%-9% a fronte del 23% prevista per il Tfr).

Allo stesso modo, non giova alla causa del se-

In questo numero

Gli ultimi dati statistici sulla previdenza complementare Pag. 1

Covip: mandati di gestione e indicazioni sul trattamento dei costi degli investimenti in OICR Pag. 2

Tassazione all'11,5%: come modifico la Nota Informativa? Pag. 3

Anticipazioni ai terremotati dell'Emilia, gli effetti della pronuncia dell'Agenzia delle Entrate Pag. 4

GLI ULTIMI DATI STATISTICI SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

(SEGUE DA PAG. 1)

condo pilastro la proposta di trasferire il Tfr in busta paga: non siamo radicalmente contrari ma non può non considerarsi che si tratta di soldi dei lavoratori che certamente, visti i risultati registrati negli ultimi anni, produrrebbero maggiori rendimenti se investiti nei fondi pensione.

A ciò si aggiungano i notevoli vantaggi fiscali che testimoniano il favore del legislatore nei confronti dell'adesione al sistema della previdenza complementare.

Sul Tfr in busta paga si sta ampiamente dibattendo nelle ultime ore, vedremo come andrà a finire!



COVIP: MANDATI DI GESTIONE E INDICAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI COSTI DEGLI INVESTIMENTI IN OICR

Con una risposta a quesito pubblicata a giugno 2014, Covip ha chiarito che i fondi pensione possono impartire indicazioni sugli investimenti da effettuare ai propri gestori, a condizione che le stesse indicazioni siano coerenti con le linee di indirizzo della gestione e con il mandato conferito.

Il quesito riguardava, nello specifico, la possibilità di fornire eventuali indicazioni in merito agli investimenti su OICR alternativi. Covip ha quindi distinto due ipotesi:

- i) nel caso in cui gli OICR alternativi già siano compresi nel mandato di gestione, il fondo pensione può quindi chiedere al gestore di compiere una valutazione professionale relativamente ad uno o più di tali prodotti tra quelli specificamente indicati dal fondo stesso e di effettuare l'investimento una volta espresso un positivo apprezzamento circa l'operazione;
- ii) al contrario, nel caso in cui gli OICR non siano previsti nelle linee di indirizzo della gestione e nelle convenzioni con i gestori si ritiene che il fondo – una volta aggiornato il proprio documento sulla politica di investimento – possa operare la revisione del mandato di gestione affidato al medesimo gestore, ciò a condizione che il sottostante investibile da parte degli OICR alternativi individuati sia sostanzialmente compatibile con gli asset

class indicati nel mandato di gestione. Qualora tale compatibilità non sia presente, il fondo dovrà procedere ad una nuova selezione del gestore per detti strumenti.

In attesa della modifica del documento sulla politica di investimento e dei mandati di gestione o comunque in presenza di ragioni contingenti e transitorie, si ritiene che il fondo possa fornire indicazioni al gestore, purché sussista una sostanziale compatibilità tra il sottostante dell'OICR individuato e gli asset class del mandato. In quest'ultimo caso, è necessario che il gestore presti il consenso e che sia coinvolto nella determinazione dei relativi obiettivi. L'opzione è ammissibile unicamente per periodi limitati e in presenza di momentanee e particolari situazioni di mercato. Di quest'ultime operazioni dovrà inoltre essere data successiva informativa alla Covip, precisando l'oggetto dell'investimento e gli obiettivi.

Sempre in tema di investimenti, la Commissione ha pubblicato altresì la Circolare del 13 giugno 2014 sul trattamento costi degli investimenti in OICR. Il provvedimento è stato emanato nelle more della definizione di una più completa disciplina sull'argomento, col dichiarato fine di agevolare l'investimento su tali prodotti.

La predetta Circolare prevede che per gli investimenti in OICR collegati (promossi o gestiti dalla società che gestisce le risorse del fondo pensione

COVIP: MANDATI DI GESTIONE E INDICAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI COSTI DEGLI INVESTIMENTI IN OICR

(SEGUE DA PAG. 2)

o da società dello stesso gruppo di appartenenza), la remunerazione complessiva (commissioni di gestione e eventuali commissioni di incentivo) percepita dal gestore del fondo collegato sarà dedotta dal compenso dalla società che gestisce il fondo. Invece, in caso di investimenti in OICR diversi da quelli collegati, le commissioni potranno gravare sul fondo a condizione che venga resa agli aderenti adeguata informativa sulla misura massima delle commissioni applicabili dagli OICR sottostanti.

Si prevede altresì che sul fondo pensione non potranno gravare spese e diritti di qualsiasi natura

relativi alla sottoscrizione al rimborso di parti di OICR. I fondi pensione che vorranno avvalersi della deroga al divieto di cumulo dei costi in caso di investimento in parti di OICR dovranno comunicare tale opzione alla Commissione di Vigilanza, dandone evidenza nella Nota Informativa. Tali previsioni sembrerebbero applicarsi a tutti i tipi di fondi pensione, compresi i fondi preesistenti, cui in precedenza non era mai stato chiesto di ottenere ai gestori la retrocessione delle commissioni di gestione in caso di investimento in OICR.



TASSAZIONE ALL'11,5%: COME MODIFICO LA NOTA INFORMATIVA?

Il d.l. 66/2014 (convertito dalla l. 89/2014) ha introdotto alcune modifiche al regime fiscale della previdenza complementare. È stato infatti previsto – per il solo 2014 – un incremento all'11,5% dell'aliquota per l'imposta sostitutiva e, al contempo, l'innalzamento al 26% della tassazione dei redditi derivanti dai rendimenti della rendita previdenziale.

Tali novità richiedono l'aggiornamento delle informazioni fornite agli aderenti da parte dei Fondi pensione, in particolare di quelle contenute nel Documento sul regime fiscale e nella Nota informativa alla sezione intitolata "Caratteristiche della forma pensionistica complementare".

Questo tipo di operazioni, di norma, dovrebbero avvenire secondo le modalità previste dall'articolo 4 del Regolamento sulle modalità di adesione alle forme di previdenza complementare (deliberazione Covip del 29/5/2008).

Per il caso di specie, però, la Commissione di Vigilanza, al fine di agevolare i Fondi e considerata la temporaneità delle previsioni introdotte dal legislatore, ha fornito alcune indicazioni in materia con la circolare n. 4842 del 16 luglio 2014. In particolare, Covip ha ritenuto di poter consentire l'aggiornamento attraverso l'allegazione di un "supplemento" alla stessa Nota informativa. In questo modo i Fondi non saranno gravati dei costi di ristampa dell'intero documento.

Nella stessa circolare è stato altresì precisato che l'aumento della tassazione non richiede interventi sulle stime dell'indicatore sintetico dei costi (Isc) né sul progetto esemplificativo standardizzato (Pes) tenuto conto, come si è detto, del carattere temporaneo della modifica nonché dell'impatto marginale che tale aumento avrebbe sui risultati delle relative stime.



ANTICIPAZIONI AI TERREMOTATI DELL'EMILIA, GLI EFFETTI DELLA PRONUNCIA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Nello scorso mese di maggio l'Agenzia dell'Entrate ha fornito – su istanza di consulenza giuridica presentata dalla Commissione di Vigilanza – un parere sul regime fiscale da applicare alle anticipazioni concesse ai terremotati dell'Emilia in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 11, comma 4, del d.l. 174 del 2012.

Come noto, tale disposizione ha previsto l'applicazione in via transitoria del regime previsto per le anticipazioni concesse ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lett. *a*) (spese sanitarie) anche agli altri tipi di anticipazioni disciplinati dalle lettere *b*) e *c*) dello stesso articolo (acquisto e ristrutturazione della prima casa e ulteriori esigenze) nel caso in cui la richiesta provenga da soggetti residenti nelle provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo alla data del sisma.

Covip ha interrogato l'Agenzia affinché definisse l'effettiva portata della disciplina derogatoria, chiedendo nello specifico se essa si riferisse al solo requisito temporale di 8 anni o anche agli ulteriori elementi di differenziazione tra le fattispe-

cie, ovvero i limiti quantitativi e il regime fiscale. L'Agenzia ha quindi chiarito che – ferme restando le causali e i limiti massimi richiedibili – la disposizione in esame consente inequivocabilmente l'applicazione del più favorevole regime fiscale (aliquota del 15% riducibile fino al 9%) previsto per le anticipazioni sanitarie. Tale regime, tuttavia, interessa le somme accumulate a partire dal 1° gennaio 2007 e non quanto maturato prima dell'entrata in vigore del decreto di riforma della previdenza complementare.

In considerazione di ciò, al fine di non danneggiare coloro che sono iscritti a previdenza complementare da più tempo (per i quali varrebbe la regola del pro-rata espressa nella Circolare 70/E del 2007), è stato previsto che il criterio di prioritaria imputazione delle somme anticipate ai montanti accumulati in periodi più remoti venga invertito cosicché gli importi anticipati ai terremotati dell'Emilia siano imputati prioritariamente ai montanti accumulati successivamente, per i quali vige il regime fiscale agevolato del decreto 252/2005.

**Per approfondimenti consulta
la sezione previdenza del sito
www.uilca.it**

SEGRETERIA NAZIONALE
DIPARTIMENTO PREVIDENZA

VIA LOMBARDIA, 30
00187 ROMA
TEL. 06/4203591
FAX 06.484704
E-MAIL: uilca@uilca.it
PAGINA WEB: www.uilca.it